

La conservazione documentale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale

Il capo III del codice dell'amministrazione digitale contiene i riferimenti normativi per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Più precisamente, gli articoli di riferimento per la conservazione dei documenti informatici sono l'art. 43 e 44 del CAD. In particolare, con conservazione si intende l'attività volta a proteggere e custodire nel tempo i documenti ed i dati informatici.

Infatti, l'art.43 del CAD afferma che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali. In aggiunta, se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del CAD, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti. Principalmente, i suddetti soggetti rientrano nei seguenti gruppi:

- 1) pubbliche amministrazioni;
- 2) gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- 3) società a controllo pubblico, con alcune specifiche esclusioni.

Il sistema di conservazione, come previsto dall'art. 44 del CAD, garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Inoltre, nello stesso articolo, viene delineato il ruolo del responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi. Infine, il comma 1 dell'art. 44 afferma la necessità di assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema pubblico di ricerca documentale delineato all'art. 40-ter del CAD.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conservare tutti i documenti formati nell'ambito della loro azione amministrativa. Tuttavia, il responsabile della conservazione può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di protezione dei dati personali.

Le amministrazioni che affidano il servizio di conservazione dei documenti informatici a soggetti non iscritti nella sezione "servizi di conservazione" del Cloud Marketplace hanno l'obbligo di trasmettere all'Agenzia per l'Italia Digitale i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l'Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione.